


prof.avv. Giuseppe Zizzo

Operazioni straordinarie
(dal sig.Rossi al gruppo RoBi)

la cessione di azienda



la cessione di azienda

- quando un'azienda (o un ramo d'azienda) circola in modo unitario è considerata come un bene idoneo a produrre plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, indipendentemente dalla sua composizione (artt.86, c.2 e 101, c.1)
- se l'azienda è posseduta da più di tre anni, la plusvalenza è rateizzabile in un massimo di cinque quote costanti (art.86, c.4);
- se l'azienda è posseduta da più di cinque anni, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione separata (art.17, lett.g)

la cessione di azienda (1)

Azienda
Rossi

1200

800 pass.

Prezzo = 1500 (2300-800)

Plus.civ.= 1500-400=1100

Plus.fisc.= 1500-400=1100

la cessione di azienda (2)

Azienda
Rossi


1200
(vfr 1000) | 800 pass.

Prezzo = 1500 (2300-800)

Plus.civ.= 1500-400=1100

Plus.fisc.= 1500-200=1300

il conferimento di azienda



il conferimento di azienda secondo la disciplina generale

- il conferimento in società è considerato come cessione a titolo oneroso (art.9, u.c.), ne consegue che:
 - il conferimento di un'azienda dovrebbe produrre i medesimi effetti della sua cessione a titolo oneroso (quindi plusvalenze o minusvalenze patrimoniali)

il conferimento di azienda secondo la disciplina generale

- il “valore di realizzo” si dovrebbe determinare (art.9, c.2):
 1. per i conferimenti in società non quotate, sulla base del valore normale dell’azienda conferita;
 2. per i conferimenti in società quotate, sulla base del valore normale dei titoli ricevuti (media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese) o, se maggiore, del valore normale dell’azienda conferita

il conferimento di azienda

- il conferimento di azienda effettuato tra soggetti residenti nell'esercizio d'impresa:
 1. non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze patrimoniali;

il conferimento di azienda

2. non modifica i valori fiscalmente riconosciuti (la partecipazione ricevuta dal soggetto conferente eredita il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita; l'azienda conferita conserva presso la società conferitaria il valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente, con apposito prospetto di riconciliazione dei valori contabili e di quelli fiscali);

il conferimento di azienda

3. l'azienda conferita si considera posseduta dalla società conferitaria anche per il periodo di possesso del soggetto conferente;
4. la partecipazione ricevuta dal soggetto conferente si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita;
5. non si considera elusivo il conferimento di azienda ex art.176 seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per usufruire del regime di pex

il conferimento di azienda

Azienda
Rossi

RoBi snc

1200

800 pass.

2300
(vfr 1200)
500

2000 cap.
800 pass.

V.N. = 1500 (2300-800)

Plus. regole ordinarie = 1500-400=1100

Plus.= 0

L'imposta sostitutiva del tuir

- La conferitaria può optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori iscritti in bilancio di un'imposta sostitutiva dell'ires, dell'irpef e dell'irap.
- L'imposta ha un'aliquota:
 1. del 12% su parte maggiori valori sino a 5 mln.;
 2. del 14% su parte maggiori valori da 5 a 10 mln.;
 3. del 16% su parte maggiori valori oltre 10 mln.

L'imposta sostitutiva del tuir

- L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta del conferimento o in quella relativa al periodo d'imposta successivo.
- L'imposta deve essere versata in tre rate annuali (30%, 40%, 30%).
- I maggiori valori assoggettati all'imposta si considerano fiscalmente riconosciuti:
 1. ai fini dell'ammortamento a partire dall'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione;
 2. ai fini del realizzo a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale è esercitata l'opzione.

L'imposta sostitutiva del decreto anticrisi (d.l. 185/2008)

- La conferitaria può optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali di un'imposta sostitutiva dell'ires, dell'irpef e dell'irap.
- L'imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione, ha un'aliquota del 16%.
- I maggiori valori sono fiscalmente riconosciuti a partire dall'esercizio nel corso del quale l'opzione è esercitata (che deve essere l'esercizio successivo a quello in cui l'operazione è realizzata).
- I maggiori valori riferibili dell'avviamento e ai marchi sono deducibili, indipendentemente dall'imputazione a conto economico, in quote non superiori ad un quinto (anziché un diciottesimo) a partire dall'esercizio successivo a quello in cui l'opzione è esercitata.

L'imposta sostitutiva

RoBi snc (prima)		RoBi snc (dopo)			
2300	2000 cap.	2300	2000 cap.		
(vfr 1200)	800 pass.	(vfr 2100)	800 pass.		
500		500			
		VC	VFR(1)	VFR(2)	VFR(3)
Attivo circolante		200	150	150	150
Imm. mat.		1000	800	1000	1000
Imm. finanziarie		400	250	250	250
Imm. immat.		700	0	0	700


VFR(1) senza allineamento: disallineamento = 1100

VFR(2) con allineamento ex art. 176: + 200

VFR(3) con allineamento ex decreto anticrisi: + 700

Disallineamento residuo = 200

la trasformazione



la trasformazione

- la trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società trasformata (art.170, c.1)

la trasformazione in società dello stesso tipo

- la trasformazione di una società di persone in un'altra società di persone o la trasformazione di una società di capitali in un'altra società di capitali non produce alcun effetto ai fini impositivi

la trasformazione in società di tipo diverso

- la trasformazione di una società di persone in una società di capitali o la trasformazione di una società di capitali in una società di persone provoca il passaggio da un sistema impositivo ad un altro (le società di persone sono tassate secondo il criterio di trasparenza, quelle di capitali con ires)

la trasformazione in società di tipo diverso

- il reddito della frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le regole applicabili prima della trasformazione in base ad un apposito conto economico (art.170, c.2)
- la relativa dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese successivo (art.5-bis d.p.r. 322/1998)

la trasformazione in società di tipo diverso

- le riserve costituite prima della trasformazione conservano la disciplina originaria, ne consegue che:
 1. se la società era società di persone (trasformazione progressiva), le riserve possono essere distribuite senza concorrere in qualità di utili alla formazione del reddito dei soci (art.170, c.3);

la trasformazione in società di tipo diverso

2. se la società era società di capitali (trasformazione regressiva), le riserve di capitale possono essere distribuite senza concorrere alla formazione reddito dei soci, mentre quelle di utili concorrono alla formazione del reddito dei soci con le modalità ordinarie (art.170, c.4)
 - le riserve costituite prima della trasformazione vanno tenute separate, indicandone la origine, dalle riserve costituite dopo la trasformazione

la trasformazione

RoBi snc


RoBi srl

3200		2000
		400 r.u.
		800 pass.


3200		2000
600		400 r.u.
(vfr 3200)		600 r.sovrapr.
		800 pass.

V.N. = 3000 (3800-800)


la costituzione di una holding mediante conferimento di azienda




la costituzione di una holding mediante conferimento di azienda



la costituzione di una holding mediante scambio di partecipazioni



la costituzione di una holding mediante scambio di partecipazioni



lo scambio di partecipazioni

- operazione mediante la quale una società, attribuendo in cambio proprie partecipazioni, acquista in un'altra società una partecipazione che gli conferisce il controllo di quest'ultima


lo scambio di partecipazioni nazionale

- può avvenire:
 1. mediante permuta, e allora non produce componenti positivi o negativi di reddito a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio (art.177, c.1)

lo scambio di partecipazioni nazionale

2. mediante conferimento, e allora le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente sono valutate ai fini impositivi in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto della conferitaria formate per effetto del conferimento (art.177, c.2)


lo scambio di partecipazioni nazionale



lo scambio di partecipazioni infracomunitario

- la permuta o il conferimento non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni date in cambio il cui valore fiscale viene assunto dalle partecipazioni ricevute (art.179, c.4)

lo scambio di partecipazioni infracomunitario



3600
part.
RoBi srl

3600 cap